

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAITA, FREGOLENT, NOBILI, GIACHETTI, OCCHIONERO, MORETTO, DI MAIO, MARATTIN, GADDA, DEL BARBA, ANNIBALI, VITIELLO, SCOMA

Misure di contrasto al dissesto idrogeologico e messa in sicurezza del territorio nazionale

ONOREVOLI COLLEGHI! I drammatici eventi meteorologici che continuano a devastare il nostro Paese dimostrano come sia impellente e imprescindibile l'attivazione di un articolato piano di interventi volti a mettere in sicurezza l'Italia dal maltempo e dal rischio idrogeologico. Le emergenze dovute a calamità naturali hanno effetti devastanti non solo sul piano umano e sociale, ma anche su quello economico, posto che le spese per le emergenze aumentano progressivamente, attestandosi su una media di 3,5 miliardi di euro l'anno, dal 1946 a oggi. Per far fronte alla piaga che affligge il

nostro Paese rimane esclusivamente la soluzione della prevenzione e della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, abbandonando l'idea che sia possibile affrontare le calamità naturali esclusivamente a posteriori e a disastri avvenuti. Ma oltre al danno economico c'è quello più importante, che si misura in vite e che vede il nostro Paese registrare, ancora oggi e proprio in questi giorni, decessi del tutto ingiustificati se si considera che siamo nel 2020 e che l'Italia è fra le prime economie del pianeta. È quindi assolutamente necessario inaugurare una strategia di prevenzione

«strutturale», la quale aveva già preso forma nel 2014 con l'istituzione, da parte del Governo Renzi, presso Palazzo Chigi, della missione "Italiasicura" nonché del dipartimento di Casa Italia, con il precipuo scopo di incrementare e rafforzare il *framework* istituzionale preposto alla prevenzione delle calamità naturali. La lotta al dissesto idrogeologico è in cima alle preoccupazioni di ogni dicastero per le rispettive competenze. Le misure messe in atto non sono sufficienti per tutelare un territorio abbandonato da troppo tempo e la cui tenuta resta quindi non garantita. Agricoltura, canalizzazione dei rivi, manutenzione del territorio e dei versanti nell'entroterra: servono interventi strutturali di messa in sicurezza: allargamenti degli argini e dei letti dei fiumi, la creazione di scolmatori, la

pulizia dei boschi e dei terreni troppo spesso abbandonati. E questa è una competenza del ministero dell'Ambiente, ma per intervenire contro il dissesto idrogeologico occorre un'unità di missione, una *task force* dedicata e la presente proposta di legge è diretta allo scopo di ripristinare, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, riattribuendole i margini di operatività e le risorse che le sono necessarie per riprendere e dare continuità agli sforzi sinora profusi nella prevenzione del dissesto idrogeologico, ricollocando al centro dell'agenda di Governo il modello della prevenzione e della gestione del rischio.

Art.1

(Istituzione della missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)

1. Al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e alluvione il Presidente del Consiglio dei ministri istituisce con decreto emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di seguito denominata "Struttura", incardinata nel dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che si raccorda con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, in deroga all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, garantisce l'operatività della Struttura fino alla data del 31 dicembre 2022.
3. La Struttura redige ogni anno una relazione sulle attività, le strategie e i progetti elaborati nell'ambito delle proprie competenze. Tale relazione è trasmessa alle Camere per l'espressione, entro 30 giorni dalla data di assegnazione, di un parere motivato delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Art.2

(Attribuzione delle funzioni)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è sostituito dal seguente:

“3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita funzioni in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ferme restando le funzioni di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri”.

2. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole “del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” sono sostituite dalle seguenti “della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri” e le parole “d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” sono sostituite dalle seguenti “d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri”.

Art.3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.